

LA NUOVA FATTISPECIE DELL'ASSENZA INGIUSTIFICATA

- La legge 13 dicembre 2024, n. 2023 ha stabilito che:
- in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo, o in mancanza di previsione contrattuale, superiore a 15 giorni, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, che può verificare la veridicità della comunicazione medesima.
- Il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore.
- Salvo che quest'ultimo dimostri l'impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza.

I RIFLESSI SULLA NASPI

- L'INPS con il messaggio del 19 febbraio 2025, n.639 ha chiarito che per effetto della risoluzione del rapporto di lavoro, il lavoratore non può accedere alla prestazione di disoccupazione della NASPI, in quanto la fattispecie non rientra nelle ipotesi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.
- In caso di risoluzione di un contratto a tempo indeterminato, il datore di lavoro non è tenuto a versare il contributo pari al 41% del massimale della ASPI (vedi Circolare INPS n. 44 del 22 marzo 2013)